



Bruxelles, 17.5.2013
COM(2013) 282 final

2011/0137 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità
doganali**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio: 24/5/2011.
(documento COM(2011) 0285 definitivo - 2011/0137 COD):

Data della posizione del Parlamento europeo, prima lettura: 3/7/2012.

Data di adozione della posizione del Consiglio: 16/5/2013.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il regolamento proposto ha l'obiettivo di sostituire il regolamento n. 1383/2003¹ che dà attuazione alla sezione 4 (Disposizioni speciali in materia di misure alle frontiere) della parte III (Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale) dell'accordo dell'OMC sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS).

La proposta costituisce parte integrante del quadro strategico delineato nella comunicazione della Commissione su un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale² ed è in linea con una politica e una strategia consolidate dell'Unione in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Tale politica è stata formulata in numerose comunicazioni della Commissione, quali Europa 2020³, la comunicazione sull'atto per il mercato unico⁴ e la comunicazione sulla strategia di sicurezza interna dell'UE⁵.

Essa mira a **rafforzare la capacità delle autorità doganali di applicare la normativa sui diritti di proprietà intellettuale alle frontiere: nello specifico amplia la gamma di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale** presi in considerazione e lascia inalterata la competenza delle autorità doganali di sottoporre ad accertamenti tutte le merci **soggette al**

¹ Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti.

² Comunicazione della Commissione del 24 maggio 2011: un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale – COM(2011)287 definitivo.

³ Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - COM(2010) 2020 definitivo.

⁴ Comunicazione della Commissione dell'11 novembre 2010: Verso un atto per il mercato unico - COM(2010) 608 definitivo/2.

⁵ Comunicazione della Commissione del 22 novembre 2010: La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura - COM/2010/673 definitivo.

controllo doganale, a prescindere dalla loro destinazione doganale; garantisce che le **dogane ricevano informazioni di elevata qualità** per consentire loro di effettuare un'analisi e valutazione ottimali dei rischi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale; istituisce la base giuridica per la creazione di una **banca dati centrale** per registrare le richieste di interventi e blocchi doganali, come pure lo scambio di informazioni tra autorità doganali (COPIS).

Sono proposti inoltre alcuni adeguamenti alle attuali procedure per limitare al minimo gli oneri amministrativi e viene disposta la **possibilità di distruggere merci senza avviare procedimenti giuridici** sulla base di un accordo tra le parti interessate; essa stabilisce ancora una **nuova procedura per le piccole spedizioni** che permette di distruggere le merci senza dover coinvolgere i detentori dei diritti.

Assicura che siano **tenuti in considerazione gli interessi di tutti gli operatori legittimi**: armonizza l'attuazione del **diritto di essere ascoltate** per le parti alle quali il blocco arreca pregiudizio e **adegua i periodi** concessi a ciascuna parte nell'ambito delle procedure.

Viene incontro alle preoccupazioni formulate da India e Brasile nell'ambito di due dispute avviate in sede di OMC nel 2010 in relazione ai **medicinali "generici" in transito** sul territorio dell'UE: introduce 17 considerando che richiamano la dichiarazione di Doha del 2001 sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, sopprime l'attuale considerando 8 ("finzione della fabbricazione") e aderisce maggiormente alla formulazione dell'accordo TRIPS (perché le dogane possano trattenere le merci sono necessarie "prove adeguate" di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale).

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo raggiunto in sede di consultazione a tre fra Consiglio, Parlamento europeo e Commissione, quale concluso il 19 dicembre 2012. Gli elementi principali di tale accordo sono i seguenti:

- escludere il commercio parallelo e i superamenti dall'ambito di applicazione del regolamento;
- chiarire che le autorità doganali possono effettuare controlli doganali e adottare le misure di identificazione previste dalla legislazione doganale al fine di evitare operazioni che violino i diritti di proprietà intellettuale applicabili sul territorio dell'Unione e di cooperare con paesi terzi all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;
- stabilire una procedura comune per tutti i tipi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, fatta salva la procedura specifica per le piccole spedizioni. Nell'ambito di tale procedura comune le merci possono essere distrutte senza che il detentore dei diritti sia costretto, se non lo desidera, ad avviare un procedimento giudiziario, a condizione che il dichiarante o detentore delle merci, dopo aver ricevuto adeguata notifica del blocco delle merci da parte delle autorità doganali, non si opponga alla loro distruzione;
- stabilire che la procedura per le piccole spedizioni si applica soltanto quando il richiedente abbia presentato una domanda in tal senso e che le autorità doganali hanno la possibilità di imporre al richiedente di sostenere i costi incorsi per l'applicazione di tale procedura;
- fissare nel regolamento la definizione di piccole spedizioni in modo da abilitare la Commissione ad adottare atti delegati in conformità all'articolo 290 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea per modificare, in determinate circostanze, gli elementi non essenziali di tale definizione;

- fornire, in conformità all'articolo 69 dell'accordo TRIPS, e allo scopo di eliminare il commercio internazionale di merci in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, una base giuridica per il rapido scambio di informazioni su tale commercio tra autorità doganali dell'UE e di paesi terzi. Al fine di assicurare un'attuazione uniforme delle disposizioni relative alla definizione degli elementi delle modalità pratiche per lo scambio di dati con i paesi terzi, sono conferiti alla Commissione poteri di esecuzione, in particolare per definire gli elementi di tali modalità pratiche. Le disposizioni relative al trasferimento di dati verso paesi terzi lasciano impregiudicate le disposizioni applicabili alla protezione dei dati nell'UE, in particolare gli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE e l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001;
- escludere dal regolamento le disposizioni che armonizzano il diritto di essere ascoltate per le persone interessate dal blocco doganale di merci, in quanto si ritiene che a tale diritto vadano applicate le leggi nazionali;
- ampliare e chiarire l'elenco di casi in cui il detentore dei diritti possa utilizzare le informazioni trasmesse dalle autorità doganali a seguito di un blocco doganale di merci a norma del regolamento;
- inserire disposizioni nell'atto di base sulla raccolta, il trattamento e i periodi di conservazione dei dati e l'esercizio dei diritti e delle responsabilità in conformità alla legislazione in vigore in materia di protezione dei dati.

La Commissione appoggia pienamente l'accordo raggiunto in sede di consultazione a tre.

4. CONCLUSIONE

La Commissione può accettare gli emendamenti apportati dal Consiglio alla sua proposta.